



## **Titolo**

Mezzi di prova – dichiarazioni de relato – valore probatorio - condizioni

## **Descrizione**

Sul piano probatorio è richiesta cautela nel valutare il valore delle dichiarazioni inerenti a fatti e circostanze di cui i testimoni sono stati a loro volta informati da terzi, cosicché la loro deposizione verte esclusivamente *de relato* alle dichiarazioni di altre parti e non sulla conoscenza diretta dei fatti oggetto dell'accertamento. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui la testimonianza *de relato*, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, "è sostanzialmente nulla" per la giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985). Deve escludersi il rischio di trasfondere in verità giudiziaria il contenuto di informazioni incontrollate ed è questa la ragione della naturale diffidenza del giudice verso la prova orale, sempre soggetta (anche quando resa in buona fede) a confusioni temporali, contaminazioni, sovrapposizioni.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 81/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 57 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)**